

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Giorgio Fraccastoro - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L'AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 1°3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi della tassa reclamo.

**2. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L'AQUILA/FLAMINIA DEL 5.3.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a €400,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE:**

- **AMMENDA DI € 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

**INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a €800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **4. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)**

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Eboli (Salerno) riduce la sanzione della ammenda a €1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **7. RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. A.S.D. Juventus Fano di Fano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 23 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio